



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

CULTURA NEI PICCOLI COMUNI

AVVISO PUBBLICO

FAQ (AGGIORNATE al 31/07/2026)

Sommario

1. TEMPISTICHE E TERMINE DI CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ
2. EDIZIONI ESTIVA E INVERNALE
3. REQUISITI DEI COMUNI
4. PARTECIPAZIONE DI RETI, UNIONI E COMUNITÀ MONTANE
5. SOGGETTI PARTNER AMMISSIBILI
6. TRASFERIMENTO RISORSE, RENDICONTAZIONE E SPESE DEI PARTNER
7. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
8. AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI
9. MODULISTICA E PIATTAFORMA
10. VALUTAZIONE E PUNTEGGI



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

1. TEMPISTICHE E TERMINE DI CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ

1.1 Nell'Allegato B è indicato il termine del 28 febbraio 2026 per la conclusione del progetto. Si tratta di un refuso? Qual è la data corretta?

L'indicazione del 28 febbraio 2026 riportata nell'Allegato B costituisce un refuso materiale. La data corretta entro la quale devono essere concluse tutte le attività progettuali è il 28 febbraio 2027, come previsto dall'art. 8, comma 1, dell'Avviso.

1.2 Entro quale data devono essere concluse le attività progettuali finanziate?

Tutte le attività previste nei progetti ammessi a finanziamento dovranno essere concluse entro il 28 febbraio 2027, come previsto dall'articolo 8 dell'Avviso. Le spese sono ammissibili esclusivamente se sostenute successivamente alla pubblicazione della graduatoria e nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dall'Avviso. La documentazione per la richiesta del saldo finale dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla conclusione delle attività e comunque non oltre il 30 marzo 2027.

1.3 Entro quale termine devono essere sostenute le spese e trasmessa la rendicontazione finale ai fini dell'ammissibilità del contributo?

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla pubblicazione del Decreto direttoriale di approvazione della graduatoria e nei termini previsti dall'Avviso. La documentazione necessaria per la richiesta di erogazione del saldo finale dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla conclusione delle attività e, comunque, non oltre il 30 marzo 2027, secondo le modalità che saranno indicate nelle Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione trasmesse ai soggetti beneficiari.

1.4 Quando saranno comunicati gli esiti della procedura di valutazione e pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento?

L'Avviso non prevede un termine prestabilito per la conclusione dell'istruttoria e della valutazione delle domande né per la pubblicazione della graduatoria. Gli esiti saranno approvati con apposito Decreto del Direttore generale della Direzione generale Creatività contemporanea e pubblicati sul sito istituzionale della Direzione nella pagina dedicata all'Avviso, con valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.

1.5 Sono previste proroghe dei termini di realizzazione delle attività qualora la graduatoria venga pubblicata in una fase avanzata dell'anno?

No, l'Avviso non prevede proroghe dei termini di realizzazione. Eventuali proroghe possono essere concesse dalla Direzione generale Creatività contemporanea esclusivamente su richiesta motivata del beneficiario, in presenza di circostanze eccezionali e non imputabili allo stesso, purché l'istanza sia presentata prima della scadenza del termine per il quale si richiede la proroga.

1.6 Come deve essere calcolata la durata minima di 7 giorni e massima di 30 giorni prevista dall'art. 8, comma 2? Cosa si intende con la dicitura "anche non consecutivi"?

I limiti temporali (7-30 giorni) si riferiscono alla somma complessiva delle sole giornate in cui trovano effettiva esecuzione le attività. La dicitura "anche non consecutivi" consente di distribuire tali giornate di attività all'interno di



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

un arco temporale più ampio, purché il totale dei giorni in cui si svolgono gli eventi rispetti il limite previsto dall'art. 8, comma 2 dell'Avviso e l'intero progetto si concluda tassativamente entro il 28 febbraio 2027.

1.7 Il vincolo di durata delle attività compreso tra i 7 e i 30 giorni (art. 8, comma 2) prevede un numero minimo di ore giornaliere? Tale limite si riferisce alla durata complessiva dell'intero progetto o deve essere rispettato autonomamente da ciascuna singola azione?

L'Avviso fa riferimento esclusivamente ai giorni di calendario. Non è prevista una durata oraria minima giornaliera obbligatoria affinché la giornata sia considerata ammissibile.

Il limite di 7-30 giorni (anche non consecutivi) si riferisce alla durata complessiva dell'intero progetto (sommatoria dei giorni effettivi di svolgimento di tutte le attività previste). Il vincolo non si applica, quindi, autonomamente a ciascuna singola azione o attività prevista. L'intero ciclo di attività deve comunque concludersi entro il 28 febbraio 2027.

1.8 Nel calcolo dei giorni di durata del progetto devono essere computate anche le fasi propedeutiche e organizzative?

Ai fini del calcolo della durata complessiva del progetto possono essere considerate anche attività preparatorie o organizzative previste dal cronoprogramma, purché strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e adeguatamente descritte nella proposta. Tali attività non possono tuttavia esaurire o rappresentare la parte prevalente della durata progettuale, che deve risultare coerente con le finalità e le attività oggetto della proposta. Resta fermo il rispetto della durata complessiva di 7-30 giorni e del termine finale del 28 febbraio 2027.

2. EDIZIONI ESTIVA E INVERNALE

2.1 Si chiede conferma della corretta interpretazione circa la suddivisione in due azioni distinte (estiva e invernale), ciascuna con proprie risorse e periodi di realizzazione. In caso affermativo, quali sono i mesi di riferimento delle due finestre e quali sono le tempistiche previste per la pubblicazione, la presentazione delle domande, la graduatoria e la conclusione delle attività?

Si conferma. Lo stanziamento è suddiviso in due azioni annuali (estiva e invernale) da euro 1.445.100,00 ciascuna. Il presente Avviso disciplina l'azione invernale: le domande scadono il 31 agosto 2026 e le attività dovranno svolgersi indicativamente tra novembre e febbraio, con conclusione tassativa entro il 28 febbraio 2027. L'azione estiva sarà oggetto di un successivo bando, di prevista pubblicazione a febbraio-marzo 2027, per attività da realizzarsi nei mesi estivi.

2.2 Con riferimento all'azione estiva, è già possibile conoscere il periodo di apertura della relativa finestra e se è prevista una programmazione specifica delle attività (ad esempio per il 2027), oppure eventuali ulteriori finestre o edizioni successive del bando che possano accogliere progetti con cronoprogrammi più avanti nel tempo?

No. Il presente bando regola esclusivamente l'azione invernale con progetti da concludersi entro il 28 febbraio 2027. I termini di apertura, il cronoprogramma e le modalità dell'azione estiva saranno definiti solo con il successivo e specifico bando di prossima pubblicazione. Non è possibile candidare ora progetti con tempistiche differite.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

2.3 Si chiede se il limite di partecipazione previsto dall'Avviso debba intendersi riferito all'intero Avviso nel suo complesso oppure separatamente per ciascuna delle due azioni (estiva e invernale).

Il limite di partecipazione (una sola candidatura come proponente singolo, capofila o associato) si riferisce alla presente edizione. Si ricorda che anche i partner e cofinanziatori possono partecipare a un solo progetto all'interno dello stesso bando.

2.4 Si chiede di chiarire se i progetti presentati nell'ambito di una delle due azioni e risultati ammissibili ma non finanziati siano automaticamente considerati nell'ambito dell'altra azione mediante scorrimento della graduatoria, ovvero se per ciascuna azione sia necessaria la presentazione di una distinta candidatura. Si chiede, inoltre, di sapere se, in caso di presentazione di una nuova candidatura nell'ambito di una diversa azione, sia possibile ripresentare la medesima proposta progettuale e il medesimo partenariato già presentati nella precedente procedura.

Le azioni estiva e invernale sono distinte e autonome.

Per l'azione invernale sarà necessario presentare una nuova domanda. Non ci sono limitazioni o vincoli rispetto alla riproposizione del medesimo progetto a patto che lo stesso venga declinato e adattato alla nuova finestra temporale; lo stesso per il partenariato che potrà rimanere invariato fatta salva la ripresentazione dei documenti ad esso relativi.

2.5 Un Comune che ha presentato una candidatura per l'azione invernale può presentare una nuova candidatura anche per il bando relativo all'azione estiva, oppure la partecipazione a una delle due azioni preclude la partecipazione all'altra, trattandosi del medesimo programma annuale?

Sì, un Comune può presentare domanda per entrambe le azioni. Come chiarito dalla FAQ 2.1, lo stanziamento complessivo del programma "Cultura nei piccoli comuni" è suddiviso in due azioni annuali distinte – invernale ed estiva – ciascuna dotata di risorse autonome pari a euro 1.445.100,00. Il presente Avviso disciplina esclusivamente l'azione invernale (domande entro il 31 agosto 2026); l'azione estiva sarà oggetto di un successivo e separato bando, di prevista pubblicazione tra febbraio e marzo 2027.

3. REQUISITI DEI COMUNI

3.1 In caso di candidatura presentata in forma associata (rete di Comuni), il limite dei 25.000 abitanti si riferisce alla popolazione complessiva della rete, al solo Comune capofila, o deve essere posseduto da ciascun Comune aderente?

Ai sensi degli artt. 5 e 7 dell'Avviso, il requisito della popolazione residente inferiore a 25.000 abitanti si applica a ciascun Comune aderente alla rete, compreso il Comune capofila.

3.2 È possibile candidare un progetto da realizzarsi in una frazione o in un borgo con pochissimi abitanti, se il Comune di appartenenza supera i 25.000 residenti? Vengono tollerati scostamenti minimi demografici in calo rispetto ai dati ISTAT richiesti?

No. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 7, lettera a) dell'Avviso, sono ammessi a partecipare esclusivamente i Comuni italiani con popolazione residente al di sotto dei 25.000 abitanti. Non sono previste deroghe per frazioni o



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

borghi facenti parte di Comuni sopra soglia, né tolleranze per scostamenti minimi o variazioni demografiche successive alla data indicata.

3.3 Possono partecipare i Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano?

Sì, possono partecipare.

3.4 Possono partecipare anche i comuni che si trovano in Regioni a Statuto Speciale?

Sì, possono partecipare.

3.5 Si chiede di chiarire se un Comune possa, contemporaneamente, partecipare quale Comune aderente/associato ad una candidatura presentata da un'altra rete di Comuni con un diverso Comune capofila.

No, ai sensi dell'art 7 comma 6 ciascun Comune può partecipare a una sola proposta progettuale, indipendentemente dal ruolo rivestito (Comune capofila o Comune aderente nell'ambito di una rete di Comuni).

3.6 È obbligatorio inserire come partner un Ente del Terzo Settore?

No. L'articolo 5, comma 3 dell'Avviso prevede l'obbligo di individuare almeno un partner non profit, che può appartenere a una delle tipologie di soggetti indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma. Pertanto, non è obbligatorio che il partner sia un Ente del Terzo Settore, purché rientri in una delle categorie ammissibili previste dall'Avviso.

3.7 Un Comune che si trova in una situazione di predissesto finanziario può presentare domanda di partecipazione all'Avviso?

Lo stato di predissesto finanziario non costituisce, di per sé, una causa automatica di esclusione dalla partecipazione all'Avviso. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7 dell'Avviso, ai sensi del quale il soggetto proponente e tutti gli eventuali enti parte della rete devono possedere le competenze e le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e non devono trovarsi in condizioni tali da compromettere la capacità di assumere e attuare gli impegni derivanti dalla partecipazione all'Avviso. Costituisce, dunque, causa di esclusione la sussistenza di situazioni che determinino l'impossibilità, anche solo potenziale, di garantire la corretta attuazione del progetto e il rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione del contributo.

Pertanto, il Comune è tenuto a valutare preventivamente la propria effettiva capacità amministrativa, organizzativa e finanziaria di realizzare il progetto nei tempi e secondo le modalità previste dall'Avviso. L'Amministrazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e delle condizioni previste dall'art. 7.

3.8 Ai fini della verifica del requisito relativo alla popolazione residente previsto dall'Avviso, è possibile fare riferimento a dati ISTAT aggiornati successivamente rispetto alla data indicata nell'Avviso?

Ai fini della partecipazione all'Avviso, il requisito relativo alla popolazione residente deve essere verificato sulla base del dato ISTAT riferito alla data espressamente indicata dall'art. 7 dell'Avviso, ovvero al 1° gennaio 2025. Tale riferimento temporale costituisce un parametro oggettivo individuato dall'Avviso per assicurare uniformità di applicazione del requisito nei confronti di tutti i soggetti proponenti e non può essere sostituito, ai fini dell'ammissibilità, da dati riferiti a periodi successivi. Pertanto, eventuali variazioni intervenute successivamente alla data del 1° gennaio 2025 non rilevano ai fini della verifica del requisito di partecipazione.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

4. PARTECIPAZIONE DI RETI, UNIONI E COMUNITÀ MONTANE

4.1 Un'Unione di Comuni, una Comunità Montana, una Comunità di Comuni o altro ente pubblico può partecipare all'Avviso? Può essere coinvolto come partner di un Comune proponente o di una rete di Comuni?

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), possono partecipare al progetto in qualità di partner le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici istituiti ai sensi della normativa vigente. Pertanto, un'Unione di Comuni, una Comunità Montana, una Comunità di Comuni o altro ente pubblico può essere coinvolto quale partner del progetto.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, i soggetti proponenti sono esclusivamente i Comuni con popolazione residente inferiore a 25.000 abitanti, singolarmente o in forma associata

4.2 Una rete di Comuni può includere anche partner del Terzo Settore o associazioni? Un'Unione di Comuni può partecipare come partner o svolgere funzioni tecnico-organizzative di coordinamento?

Sì, ai sensi dell'art. 5, comma 3, la proposta progettuale (sia in forma singola che associata) deve prevedere il coinvolgimento di almeno un partner non profit. Tra i soggetti che possono partecipare in qualità di partner rientrano, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), anche le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici istituiti ai sensi della normativa vigente, quali le Unioni di Comuni.

Resta fermo che il Comune proponente (o il Comune capofila in caso di rete) è l'unico soggetto beneficiario del contributo e responsabile della presentazione della candidatura, dell'attuazione del progetto e dei rapporti con l'Amministrazione.

4.3 Un'Unione di Comuni può essere coinvolta quale partner di progetto, rientrando tra le amministrazioni pubbliche o enti pubblici di cui all'art. 5, comma 3, lettera a);

Sì. Un'Unione di Comuni rientra tra le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), e può partecipare al progetto in qualità di partner.

Resta fermo che il Comune proponente, o il Comune capofila in caso di candidatura in forma associata, è il soggetto beneficiario del contributo e responsabile dell'attuazione del progetto.

4.4 Può uno dei Comuni appartenenti ad una Comunità montana o ad una Comunità di Riviera fare da capofila e coinvolgere la Comunità stessa come partner?

Sì. Qualora il Comune proponente (o il Comune capofila, in caso di candidatura in forma associata) sia in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, può coinvolgere nel progetto la Comunità montana o di Riviera a cui appartiene in qualità di partner, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), in quanto ente pubblico.

4.5 Può una Comunità montana o di Riviera presentare direttamente la domanda come proponente unico?

No. Ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, possono presentare la candidatura esclusivamente i Comuni con popolazione residente inferiore a 25.000 abitanti, singolarmente o in forma associata. Una Comunità di Comuni, in quanto ente pubblico distinto dai Comuni che la compongono, non può presentare domanda in qualità di soggetto proponente.

4.6 Una rete può comprendere un Comune con popolazione superiore a 25.000 abitanti?"



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

No. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, sono ammessi a partecipare esclusivamente i Comuni con popolazione residente inferiore a 25.000 abitanti. Tale requisito deve essere posseduto da ciascun Comune partecipante alla candidatura, anche in caso di presentazione in forma associata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b).

4.7 l'Unione di Comuni può svolgere funzioni tecnico-organizzative e di coordinamento nell'ambito del partenariato, fermo restando che il proponente e l'unico beneficiario del contributo restino il Comune capofila?

Un'Unione di Comuni può partecipare al progetto in qualità di partner ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), e contribuire allo svolgimento delle attività progettuali secondo quanto previsto dal partenariato. Resta fermo che il Comune proponente, o il Comune capofila in caso di candidatura in forma associata, è l'unico soggetto beneficiario del contributo e responsabile nei confronti dell'Amministrazione.

4.8 In caso di candidatura presentata da una rete di Comuni, le attività progettuali devono svolgersi esclusivamente nel territorio del Comune capofila o possono essere distribuite nei territori di tutti i Comuni aderenti?

Le attività possono essere realizzate nei territori di tutti i Comuni facenti parte della rete proponente. L'art. 10, comma 4, lett. b) richiede esplicitamente la descrizione dei "territori selezionati" e l'indicazione dei luoghi di svolgimento degli eventi.

4.9 Un'Unione di Comuni, una Comunità Montana, una Comunità di Comuni o altro ente pubblico coinvolto come partner può contribuire anche al cofinanziamento della proposta progettuale?

Sì. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, il cofinanziamento obbligatorio può essere garantito mediante risorse proprie del Comune proponente (o associato) e/o di uno o più soggetti partner, nel rispetto delle modalità previste dall'Avviso.

4.10 Nel caso di un Sistema Bibliotecario intercomunale già costituito mediante convenzione tra più Comuni, ma privo di autonoma personalità giuridica, è possibile presentare la candidatura tramite il Comune sede legale del Sistema, indicando nella proposta i Comuni effettivamente coinvolti nel progetto? Oppure è necessario che i Comuni aderenti alla candidatura formalizzino uno specifico accordo o atto di adesione dedicato al progetto ai sensi dell'art. 5, comma 4, e dell'art. 10, comma 3, lett. b), dell'Avviso?

Nel caso di un Sistema Bibliotecario intercomunale costituito mediante convenzione tra Comuni, la candidatura può essere presentata da uno dei Comuni aderenti al Sistema, individuato quale Comune capofila, indicando nella proposta progettuale i Comuni coinvolti nell'intervento, purché siano rispettate le condizioni e le modalità di partecipazione previste dall'Avviso.

La presenza di una convenzione istitutiva del Sistema Bibliotecario non sostituisce gli atti richiesti dall'Avviso per la specifica candidatura. I Comuni coinvolti dovranno pertanto formalizzare la propria adesione secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 10, comma 3, lett. b), dell'Avviso.

Resta fermo che ciascun Comune della rete, incluso il Comune capofila, deve possedere i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso, ivi compreso il requisito della popolazione residente inferiore a 25.000 abitanti al 1° gennaio 2025 (art. 5, comma 1, e art. 7, comma 1, lett. a)).

5. SOGGETTI PARTNER AMMISSIBILI



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

5.1 Un'Unione di Comuni, una Comunità Montana, una Comunità di Comuni o altro ente pubblico può partecipare al progetto in qualità di partner?

Si veda la FAQ n. 4.1

5.2 Quali soggetti possono partecipare come partner del Comune? Possono essere partner fondazioni, cooperative di comunità, Pro Loco o associazioni di categoria prive di scopo di lucro?

Sì, purché ricorrano i requisiti previsti dall'Avviso. Possono partecipare in qualità di partner esclusivamente i soggetti non profit appartenenti a una delle categorie previste dall'art. 5, comma 3, dell'Avviso. La sola assenza di scopo di lucro non è sufficiente: l'ammissibilità del partner è subordinata alla riconducibilità del soggetto a una delle categorie espressamente previste dal medesimo articolo.

5.3 Una Fondazione di partecipazione, senza scopo di lucro e con Statuto coerente con le finalità di cui al presente Avviso, può partecipare al progetto in qualità di partner?

La Fondazione può partecipare al progetto in qualità di partner, qualora sia riconducibile alla categoria di soggetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), dell'Avviso.

5.4 È obbligatoria l'iscrizione al RUNTS?

L'iscrizione al RUNTS è richiesta solo per gli Enti del Terzo Settore. Per le altre tipologie di soggetti resta fermo il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 3, dell'Avviso.

5.5 Chi può presentare la domanda e assumere il ruolo di capofila?

La domanda può essere presentata esclusivamente da un Comune, singolo o in qualità di capofila di una rete di Comuni. Il Comune proponente o capofila è l'unico soggetto legittimato alla presentazione della candidatura e all'assunzione della titolarità del progetto.

Altri soggetti pubblici o privati non possono essere proponenti né capofila, ma possono partecipare esclusivamente in qualità di partner, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'Avviso.

5.6 I partner possono realizzare attività e sostenere spese di progetto?

Sì. I partner possono concorrere allo svolgimento delle attività previste dal progetto e, ai sensi dell'art. 16, comma 5, dell'Avviso, possono gestire direttamente una quota minoritaria, nel rispetto delle modalità previste dallo stesso Avviso e delle successive indicazioni della DGCC. Il Comune proponente o capofila resta comunque l'unico beneficiario del contributo e l'unico responsabile della rendicontazione nei confronti dell'Amministrazione.

5.7 Il soggetto proponente deve essere necessariamente il Comune oppure la candidatura può essere presentata da un'organizzazione partner?

No. Ai sensi dell'art. 5 del presente avviso, la candidatura può essere presentata esclusivamente da un Comune in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, in forma singola oppure, in caso di candidatura associata, dal Comune individuato quale capofila della rete di Comuni.

Gli altri soggetti eventualmente coinvolti nel progetto non possono assumere il ruolo di proponente o capofila, ma possono partecipare esclusivamente in qualità di partner, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'Avviso.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

5.8 In riferimento all'art. 5 dell'Avviso pubblico, in particolare in relazione ai commi 2 e 3. Nello specifico, il Comune che presenta la candidatura in qualità di proponente singolo deve comunque coinvolgere almeno un partner di progetto?

Sì. La presentazione della candidatura in qualità di Comune proponente singolo non esclude l'obbligo di coinvolgere almeno un partner di progetto. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 dell'Avviso, il Comune proponente deve prevedere il coinvolgimento di almeno un partner di progetto, costituito o costituendo, appartenente a una delle tipologie di soggetti non profit espressamente indicate dal medesimo articolo.

La previsione di un partner di progetto è un'ulteriore componente della proposta, distinta dalla forma di partecipazione alla candidatura, che può essere singola o aggregata. Pertanto, la candidatura può essere presentata da un Comune singolo oppure da una rete di Comuni con individuazione di un Comune capofila; in entrambi i casi è comunque richiesto il coinvolgimento di almeno un partner di progetto ai sensi dell'art. 5, comma 3.

5.9 Qual è la differenza tra la candidatura in forma associata e il partenariato di progetto?

La candidatura in forma associata riguarda esclusivamente i rapporti tra Comuni: due o più Comuni presentano congiuntamente la candidatura individuando un Comune capofila, che assume il ruolo di soggetto proponente e beneficiario del contributo.

Il partenariato di progetto è distinto dalla candidatura in forma associata e riguarda il coinvolgimento di soggetti non profit appartenenti alle categorie previste dall'art. 5, comma 3, dell'Avviso. Il partner concorre alla realizzazione del progetto secondo le modalità previste dall'Avviso, ma non assume il ruolo di proponente o beneficiario del contributo. Anche in caso di candidatura presentata da una rete di Comuni, permane l'obbligo di coinvolgere almeno un partner di progetto.

5.10 Un ente locale intende presentare domanda di partecipazione all'Avviso prevedendo il coinvolgimento di un soggetto del Terzo Settore con il quale è già in essere una convenzione generale. Si chiede se tale convenzione possa essere utilizzata ai fini della dimostrazione del partenariato.

Una convenzione generale già in essere tra il Comune e un soggetto del Terzo Settore non è di per sé sufficiente a dimostrare il partenariato richiesto dal presente Avviso. Ai fini della partecipazione, l'accordo di partenariato (Allegato B) deve essere specificamente riferito alla proposta progettuale presentata e individuare in modo chiaro il ruolo, le attività e gli impegni dei soggetti coinvolti. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Avviso, il partenariato può essere già formalmente costituito mediante apposito accordo oppure costituirsi successivamente alla presentazione della candidatura secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

5.11 Un ente locale intende presentare domanda di partecipazione all'Avviso prevedendo il coinvolgimento di un soggetto del Terzo Settore quale partner operativo delle attività progettuali. Il partner può svolgere operativamente le attività progettuali? E, in caso affermativo, le spese possono essere sostenute direttamente dal partner e dunque la documentazione contabile può essere intestata a lui, con successiva approvazione e rendicontazione da parte dell'ente capofila?

Sì. Il partner può concorrere all'attuazione delle attività progettuali previste dal progetto, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità stabiliti dall'Avviso, e gestire direttamente una quota minoritaria del contributo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Avviso. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 5 comma 10 e comma 11 dell'Avviso, il



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Comune proponente, o il Comune capofila in caso di candidatura in forma aggregata, rimane il soggetto beneficiario del contributo ed è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione della realizzazione del progetto, della gestione amministrativa e finanziaria, della verifica e della raccolta dei giustificativi di spesa e dei relativi giustificativi di pagamento e della relativa rendicontazione. Il finanziamento è liquidato esclusivamente al Comune proponente o capofila, ai sensi dell'art. 16, comma 6, dell'Avviso.

5.12 È ammissibile l'affidamento di un incarico a un ente di formazione esterno per la realizzazione di percorsi formativi specifici per il territorio?

Sì, l'art. 11, comma 2, lettere a) e c) dell'Avviso prevede l'ammissibilità delle spese relative a prestazioni professionali esterne e a contratti di consulenza o collaborazione, inclusi quelli riferiti ad attività di docenza e formazione, nonché di esperti. Pertanto, l'affidamento di specifiche attività formative a un ente di formazione è ammesso, purché tali attività siano coerenti con la proposta progettuale, le relative spese siano ammissibili ai sensi dell'Avviso e siano rispettate le disposizioni normative applicabili in materia di affidamento.

5.13 Qualora l'esperto individuato per il progetto sia dipendente di una società, è possibile affidare l'incarico alla società stessa e rendicontare la spesa tramite la relativa fattura?

Sì, purché il rapporto contrattuale sia instaurato con la società che eroga la prestazione e l'attività svolta sia coerente con la proposta progettuale. In tal caso, la relativa spesa potrà essere rendicontata mediante la fattura emessa dalla società nel rispetto delle disposizioni dell'Avviso e della normativa applicabile in materia di ammissibilità e rendicontazione delle spese. Il documento fiscale deve riportare esplicitamente il titolo del progetto e i riferimenti dell'Avviso pubblico, e le attività devono svolgersi nel periodo di validità del progetto.

5.14 È possibile approvare l'accordo di partenariato e l'atto di aggregazione tramite un'unica delibera? Quali comuni devono adottare l'atto di approvazione?

Sì, è possibile approvare l'accordo di partenariato e l'atto di aggregazione mediante un unico provvedimento, purché siano rispettati i contenuti richiesti dall'Avviso. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere b) e c) dell'Avviso, gli atti devono essere adottati e sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della rete.

5.15 I Comuni devono presentare sia l'accordo di partenariato sia l'atto di aggregazione?

Sì, per le candidature presentate in forma associata, l'accordo di partenariato con i soggetti non profit e l'atto di aggregazione tra i Comuni della rete costituiscono due documenti distinti, entrambi previsti dall'articolo 10 dell'Avviso e da allegare secondo le modalità ivi indicate.

5.16 Se il partenariato si formalizza dopo l'aggiudicazione, quando devono essere presentate le lettere di intenti?

Anche se l'accordo di partenariato è formalizzato successivamente all'ammissione al finanziamento, le lettere di intenti dei partner devono essere allegate obbligatoriamente alla domanda di partecipazione, in sede di presentazione della candidatura.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4 dell'Avviso, l'accordo di partenariato essere formalizzato prima dell'accettazione formale del contributo.

5.17 Il partner non profit con cui il Comune sottoscrive l'accordo può limitarsi a svolgere attività di coordinamento e consulenza a titolo completamente gratuito, senza farsi carico di specifiche attività di progetto?



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

L'Articolo 5, comma 4 dell'Avviso pubblico stabilisce l'obbligo di indicare espressamente, nell'accordo di partenariato, "ruoli, attività e modalità di coordinamento".

Inoltre, l'Articolo 5, comma 9, lettera a) sanziona con l'esclusione della domanda "l'assenza dell'indicazione dei rispettivi ruoli, attività e della ripartizione delle risorse". Pertanto, il partner non profit deve assumere un ruolo effettivo nell'attuazione del progetto, con attività chiaramente individuate nell'accordo di partenariato. Qualora un soggetto intenda fornire esclusivamente il proprio sostegno alla proposta o un contributo titolo gratuito, senza assumere il ruolo di partner-tale collaborazione può essere formalizzata mediante una lettera di impegno di soggetto terzo, ai sensi dell'Articolo 10, comma 2, lettera e).

5.18 Un soggetto esterno che non riveste il ruolo di partner, cofinanziatore o soggetto terzo a supporto della proposta può essere incaricato dal Comune per lo svolgimento di servizi specialistici? Lo stesso soggetto può prestare servizi nell'ambito di più progetti candidati nell'ambito della stessa edizione dell'Avviso?

Sì. L'Avviso non esclude che il Comune si avvalga, per la realizzazione delle attività progettuali, di soggetti esterni mediante affidamento di servizi, consulenze o prestazioni professionali, nel rispetto delle disposizioni dell'Avviso e della normativa applicabile. Il divieto di partecipazione a più proposte progettuali previsto dall'Avviso riguarda i soggetti che partecipano alla candidatura in qualità di partner o di cofinanziatori e non si estende ai soggetti esterni incaricati della prestazione di servizi. Resta fermo il rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti, assenza di conflitti di interesse, tracciabilità dei flussi finanziari, ammissibilità e rendicontazione delle spese, nonché del divieto di doppio finanziamento del medesimo costo.

5.19 L'art. 16, comma 5, prevede che una "quota minoritaria" del contributo possa essere gestita direttamente dal partner di progetto. È prevista una percentuale massima?

L'Avviso non definisce una percentuale massima riferita alla "quota minoritaria" del contributo eventualmente gestita direttamente da un partner di progetto, né individua una soglia numerica prestabilita. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 5, secondo cui l'eventuale gestione diretta da parte del partner deve riguardare una quota minoritaria del contributo e il Comune proponente singolo o capofila rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione per la verifica, la raccolta e la trasmissione dei giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti, secondo le modalità che saranno successivamente fornite dalla DGCC. Inoltre, ai sensi dell'art. 16, comma 6, il finanziamento è liquidato esclusivamente al soggetto proponente singolo o capofila.

5.20 Un soggetto partner può partecipare a candidature presentate nell'ambito di entrambe le azioni del programma "Cultura nei piccoli comuni"?

Sì. Un soggetto partner può partecipare a una candidatura nell'ambito dell'azione estiva e a una candidatura distinta nell'ambito dell'azione invernale. Il divieto di partecipazione multipla si applica esclusivamente alla singola azione e non all'intero programma.

5.21 Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono partecipare in qualità di partner di progetto?

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a) dell'Avviso, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici costituiti ai sensi della normativa vigente rientrano a tutti gli effetti tra i soggetti ammissibili al ruolo di partner di progetto.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

5.22 Un Comune proponente o capofila può affidare a un soggetto esterno (es. Centro di Assistenza Tecnica – CAT), nel rispetto della normativa vigente, le attività di predisposizione della candidatura e di gestione/raccolta della documentazione di rendicontazione?

Sì, l'ente locale può affidare tali servizi a un soggetto esterno nel rispetto della normativa vigente. Fermo restando ciò, i costi per la predisposizione della candidatura non sono in alcun caso ammissibili a contributo, mentre le spese per l'assistenza alla rendicontazione sono ammissibili tra le spese amministrative o di consulenza solo se impegnate, contrattualizzate e sostenute a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria. La responsabilità amministrativa e contabile del procedimento rimane in ogni caso in capo esclusivamente al Comune proponente o capofila.

5.23 Una società a responsabilità limitata sportiva dilettantistica (S.r.l. S.S.D.) può essere considerata tra i soggetti ammissibili a partecipare in qualità di partner, ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Avviso?

Si rinvia alla risposta fornita alla FAQ n. 5.2

5.24 Una Fondazione di partecipazione, costituita con la partecipazione del Comune e priva di scopo di lucro secondo Statuto, può essere considerata soggetto ammissibile in qualità di partner ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Avviso? In particolare, si chiede se il riferimento delle FAQ alla "Fondazione di partecipazione" riguardi tutte le fondazioni con tali caratteristiche, oppure esclusivamente quelle riconducibili, per la propria configurazione giuridica, alle categorie di associazioni o comitati.

La Fondazione di partecipazione è ammessa se la sua veste giuridica le consente di autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 3, lett. c) dell'Avviso. Qualora la Fondazione fosse iscritta al RUNTS, potrebbe rientrare nella categoria (b) come Ente del Terzo Settore.

5.25 Una società a totale partecipazione comunale (100% socio unico), che gestisce servizi pubblici locali configurandosi come soggetto in house dell'ente proponente, può essere ammessa quale partner di progetto ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso?

Sì, è ammissibile. La società a totale partecipazione pubblica in house può partecipare al partenariato di progetto, a condizione che la collaborazione sia formalizzata nell'Accordo di Partenariato.

5.26 Si chiede conferma che le Istituzioni Scolastiche Statali (es. Istituti Comprensivi, Istituti di Istruzione Superiore, Licei), in quanto dotate di autonomia e rientranti nella categoria delle "Pubbliche Amministrazioni" ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, possano regolarmente aderire e partecipare alla proposta progettuale in qualità di partner di progetto, sottoscrivendo l'Accordo di Partenariato (Allegato B) ed eventualmente gestendo una quota minoritaria delle attività.

Sì. Le Istituzioni scolastiche statali (es. Istituti Comprensivi, Licei, Istituti di Istruzione Superiore) sono Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e rientrano a pieno titolo tra i soggetti partner di cui all'Art. 5, comma 3, lett. a) dell'Avviso. In qualità di partner, la Scuola deve sottoscrivere l'Accordo di Partenariato (Allegato B) o la preventiva lettera di intenti in fase di candidatura. La partecipazione della scuola alle attività progettuali e dovranno essere definite nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dall'Avviso.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

5.27 Un partner di progetto può essere un ente o soggetto non italiano? Vi sono differenze se la sede si trova in un Paese UE o extra-UE (ad esempio, in Svizzera)? Inoltre, può partecipare in qualità di partner un soggetto di natura binazionale?

Sì. Un soggetto non italiano può partecipare in qualità di partner. Non sussistono preclusioni legate alla localizzazione della sede in Paesi UE o extra-UE (come la Svizzera), né per i soggetti di natura binazionale, purché dotati della capacità giuridica necessaria a sottoscrivere l'accordo di partenariato e ad adempiere agli obblighi previsti dall'Avviso.

5.28 Un soggetto che ha partecipato in qualità di capofila o di partner a un bando della Direzione generale Creatività Contemporanea (per esempio Laboratorio di Creatività Contemporanea) può presentare candidatura o partecipare come partner al presente Avviso?

Sì, la precedente partecipazione o l'eventuale assegnazione di contributi nell'ambito di altri bandi non preclude la partecipazione al presente Avviso, sia in qualità di capofila sia di partner. Resta fermo il divieto assoluto di doppio finanziamento: le medesime attività e le relative spese non possono essere finanziate due volte a valere su risorse pubbliche diverse.

5.29 Un soggetto privato (es. azienda, privato cittadino) che mette a disposizione i propri spazi per il progetto può figurare come partner?

No. Ai sensi dell'Articolo 5, comma 3 Il Comune proponente deve presentare una proposta che preveda il coinvolgimento di almeno un partner di progetto, costituito o costituendo, che rientri in una delle seguenti tipologie di soggetti non profit:

- a. amministrazioni pubbliche e enti pubblici istituiti ai sensi della normativa vigente;
- b. enti del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017 iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS. In questo secondo caso, l'iscrizione al registro deve essere perfezionata entro la data di accettazione del contributo;
- c. associazioni o comitati costituiti ai sensi del Codice civile, dotati di atto costitutivo registrato presso l'Agenzia delle Entrate e di codice fiscale.

5.30 Gli enti ecclesiastici rientrano tra i soggetti non profit che possono essere coinvolti come partner di progetto?

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono partecipare in qualità di partner di progetto se dotati della capacità giuridica necessaria per sottoscrivere l'accordo di partenariato, adempiere agli obblighi previsti dall'Avviso e garantire la regolare rendicontazione e tracciabilità delle spese sostenute per le attività di progetto di propria competenza.

5.31 Un medesimo soggetto può cumulare, senza che ciò costituisca causa di esclusione, il ruolo di partner di progetto e il ruolo di soggetto affidatario/fornitore di servizi per la realizzazione di una parte specifica delle attività progettuali (ad esempio, la realizzazione di murali), percependo una quota del contributo quale corrispettivo della prestazione resa?

Si rinvia alle risposte fornite alle FAQ n. 6.7 e 6.8.

5.32 Nel caso in cui uno o più Comuni abbiano conferito a un'Unione di Comuni le funzioni in materia di cultura e biblioteca, è possibile presentare la candidatura attraverso l'Unione? In tal caso, le attività amministrative, gli affidamenti e i pagamenti possono essere gestiti direttamente dalla stessa?



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

No, ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 dell'Avviso, sono ammessi a partecipare al presente Avviso esclusivamente i comuni italiani con popolazione residente al di sotto dei 25.000 abitanti (sulla base dei dati ISTAT riferiti al 01/01/2025). Il Comune può presentare la candidatura in qualità di:

- a. Proponente singolo – il soggetto presenta il progetto e lo realizza autonomamente;
- b. In forma associata come rete di comuni, costituita o costituenda, individuando un Comune capofila.

In caso di partecipazione in forma associata, il Comune capofila è l'unico soggetto beneficiario del contributo ed è l'unico responsabile della presentazione della candidatura, dell'attuazione del progetto e dei rapporti con l'Amministrazione.

6. TRASFERIMENTO RISORSE, RENDICONTAZIONE E SPESE DEI PARTNER

6.1 Una Pro Loco può partecipare al progetto in qualità di partner e sostenere direttamente le spese relative alle attività di propria competenza?

Sì. Qualora partecipi al progetto in qualità di partner ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Avviso, la Pro Loco può concorrere alla realizzazione delle attività progettuali e gestire direttamente una quota minoritaria del contributo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 5.

Come precisato nella precedente FA 5.10, il Comune proponente, o il Comune capofila in caso di candidatura in forma associata, rimane il soggetto beneficiario del contributo ed è l'unico responsabile nei confronti della DGCC della verifica, della raccolta e della rendicontazione della documentazione di spesa. Il finanziamento è liquidato esclusivamente al Comune proponente o capofila, ai sensi dell'art. 16, comma 6, dell'Avviso.

6.2 Il Comune beneficiario può trasferire ai partner di progetto quote del contributo ricevuto a titolo di anticipazione e saldo, per l'attuazione delle attività progettuali previste dall'accordo di partenariato, fermo restando che la responsabilità amministrativa, contabile e di rendicontazione rimane in capo al Comune beneficiario?

Il Comune proponente, o il Comune capofila in caso di candidatura in forma associata, è l'unico soggetto beneficiario del contributo ed è responsabile nei confronti della DGCC dell'attuazione del progetto, della gestione amministrativa e finanziaria e della relativa rendicontazione, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso.

Ai sensi dell'art. 16, comma 6, il finanziamento è liquidato esclusivamente al Comune proponente o capofila. Resta ferma la possibilità, prevista dall'art. 16, comma 5, che una quota minoritaria del contributo sia gestita direttamente dal partner di progetto, secondo le modalità previste dall'Avviso.

6.3 Nel rispetto dell'Accordo di partenariato, i partner possono fatturare al Comune e richiedere il rimborso delle spese sostenute per il progetto (esibendo fatture, bonifici ed estratti conto) a titolo di saldo?

Le modalità di gestione dei rapporti amministrativi e contabili tra il Comune beneficiario e i partner di progetto devono essere coerenti con l'Accordo di partenariato, con la normativa vigente e con le disposizioni dell'Avviso. Resta fermo che il Comune proponente, o il Comune capofila in caso di candidatura in forma associata, è l'unico soggetto beneficiario del contributo e responsabile della rendicontazione nei confronti della DGCC.

6.5 Se il cofinanziamento obbligatorio del 20% è garantito da un partner, è quest'ultimo a dover sostenere direttamente le relative spese?



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Sì. Ai sensi degli artt. 2, comma 5, e dell'art. 5, comma 5 dell'Avviso, la quota di cofinanziamento obbligatorio può essere assicurata anche da uno o più soggetti partner esclusivamente tramite apporti finanziari in denaro, restando escluso qualsiasi contributo sotto forma di beni o servizi.

Qualora il cofinanziamento sia sostenuto da un partner, le relative spese devono essere effettivamente sostenute e adeguatamente documentate ai fini della rendicontazione. Il Comune proponente, o il Comune capofila in caso di candidatura in forma associata, rimane l'unico soggetto beneficiario del contributo e responsabile nei confronti dell'Amministrazione della verifica, della raccolta della documentazione di spesa e della rendicontazione del progetto, ai sensi dell'art. 16, comma 5, dell'Avviso.

La quota di cofinanziamento assicurata dai partner deve essere indicata nel quadro economico di progetto, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 6, dell'Avviso.

Si rammenta infine che tutti i documenti contabili e i titoli di spesa dovranno riportare esplicitamente, a pena di inammissibilità, il titolo del progetto e il riferimento ufficiale all'Avviso pubblico.

6.6 Un partner può essere anche “fornitore pagato” del Comune?

L'Avviso non disciplina i rapporti contrattuali tra il Comune beneficiario e i soggetti partner. Ai sensi dell'art. 16, comma 5, una quota minoritaria del contributo può essere gestita direttamente dal partner di progetto, fermo restando che il Comune proponente o capofila rimane l'unico soggetto beneficiario e responsabile nei confronti dell'Amministrazione.

6.7 I partner di progetto possono concorrere all'attuazione delle attività e gestire direttamente una parte delle spese?

Sì. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, e dell'art. 16, comma 5, dell'Avviso, i soggetti partner individuati nell'ambito del progetto possono concorrere alla realizzazione delle attività progettuali previste dalla proposta ammessa a finanziamento.

Una quota minoritaria del contributo può essere gestita direttamente dai partner di progetto, secondo le modalità previste dall'Avviso e quelle che saranno ulteriormente definite dall'Amministrazione. In tali casi, le relative spese devono essere effettivamente sostenute e adeguatamente documentate ai fini della rendicontazione.

Resta fermo che il Comune proponente, o il Comune capofila in caso di candidatura in forma associata, è il soggetto beneficiario del contributo ed è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione della gestione amministrativa e finanziaria del progetto, della verifica della documentazione di spesa e della rendicontazione complessiva.

Il finanziamento è liquidato esclusivamente al Comune proponente o capofila ai sensi dell'art. 16, comma 6.

6.8 In che modo può essere assicurato il cofinanziamento e quali sono le modalità di contribuzione dei partner?

Ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, e dell'art. 5, comma 5, dell'Avviso, il cofinanziamento obbligatorio pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto può essere assicurato dal Comune proponente (o capofila) e/o da uno o più soggetti partner, nonché da ulteriori soggetti pubblici o privati che contribuiscano alla realizzazione del progetto mediante apporti finanziari in denaro.

Non è ammesso il cofinanziamento sotto forma di beni o servizi.

Le quote di cofinanziamento devono essere indicate nel quadro economico di progetto ai sensi dell'art. 10, comma 6, e devono essere effettivamente sostenute e adeguatamente documentate ai fini della rendicontazione.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Resta fermo che il Comune proponente, o il Comune capofila in caso di candidatura in forma associata, è l'unico soggetto beneficiario del contributo ed è responsabile nei confronti della DGCC della verifica della documentazione amministrativo-contabile e della rendicontazione complessiva del progetto.

Il finanziamento è liquidato esclusivamente al Comune proponente o capofila ai sensi dell'art. 16, comma 6.

6.9 Il Comune può trasferire al partner di progetto la quota di risorse prevista nel quadro economico affinché quest'ultimo realizzi le attività di propria competenza?

Sì. Come chiarito nella FAQ 6.7, i partner possono concorrere alla realizzazione delle attività progettuali e gestire direttamente una quota minoritaria del contributo, nel rispetto dell'Avviso. Le relative spese devono essere effettivamente sostenute, adeguatamente documentate e ricomprese nella rendicontazione del progetto. Resta fermo che il Comune proponente o il Comune capofila è l'unico beneficiario del contributo nei confronti dell'Amministrazione ed è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria del progetto, ai sensi degli artt. 5 e 16 dell'Avviso.

6.10 In merito al cofinanziamento è possibile che un solo partner di progetto copra l'intero importo? E che quindi 1 o più soggetti partner non abbiano in carico nessuna parte del cofinanziamento?

Sì. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, il cofinanziamento può essere garantito mediante risorse proprie del comune proponente (o del/dei Comuni associati) e/o di uno o più soggetti partner. Pertanto, non è necessario che tutti i partner contribuiscano al cofinanziamento del progetto, fermo restando il rispetto della quota minima obbligatoria prevista dall'Avviso.

6.11 La quota di cofinanziamento obbligatorio deve essere garantita mediante risorse proprie del Comune proponente (o associato) e/o di uno o più soggetti partner e in, solo in aggiunta, da "ulteriori soggetti, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, che si impegnino a erogare risorse finanziarie per la realizzazione del programma", oppure se questi ultimi possono sostituire in toto il cofinanziamento del Comune proponente o dei partner.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 dell'Avviso, il cofinanziamento obbligatorio pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto può essere garantito mediante risorse proprie del Comune proponente (o del Comune associato), dei soggetti partner, e/o di ulteriori soggetti pubblici o privati che si impegnino a concorrere alla realizzazione del progetto anche sotto forma di sponsorizzazione.

6.12 È ammesso il computo del costo del personale dipendente dell'Ente ai fini della copertura della quota di cofinanziamento obbligatorio (pari ad almeno il 20% del costo del progetto)? È possibile rendicontarlo tramite timesheet?

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, dell'Avviso, il cofinanziamento obbligatorio può essere garantito mediante risorse proprie del Comune proponente (o associato) e/o di uno o più soggetti partner. Ai sensi dell'Art. 2, comma 5 dell'Avviso la quota di cofinanziamento proveniente da soggetti diversi dal proponente (inclusi gli Enti partner) deve essere garantita esclusivamente tramite apporti finanziari in denaro con esclusione quindi di contributi in natura, sotto forma di beni o servizi. Pertanto, l'eventuale imputazione al cofinanziamento del costo del personale interno dei partner non può essere ammessa. Nel caso del Comune proponente, potrà essere ammessa esclusivamente se coerente con le



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

disposizioni dell'Avviso in materia di ammissibilità e rendicontazione delle spese e secondo le modalità documentali previste dall'Amministrazione.

6.13 La quota di cofinanziamento può essere coperta tramite contratti di sponsorizzazione con soggetti privati? In caso positivo, quali sono le modalità di trasferimento e la documentazione da produrre?

Sì, ai sensi dell'art. 5 comma 5, è possibile coprire la quota di cofinanziamento anche mediante contratti di sponsorizzazione. In tal caso, in fase di candidatura, è necessario allegare alla proposta la lettera di impegno al cofinanziamento (Allegato D), fermo restando che l'apporto deve consistere in risorse finanziarie in denaro, ed essere effettivamente sostenuto e adeguatamente documentato ai fini della rendicontazione. Le modalità specifiche di trasferimento delle risorse e la relativa documentazione amministrativo-contabile da produrre saranno definite secondo la normativa vigente applicabile e le "Linee guida per la rendicontazione e il monitoraggio" fornite ai beneficiari dopo l'accettazione del contributo.

6.14 Le ore di lavoro del personale del proponente o dei partner possono essere valorizzate come quota di cofinanziamento?

No. Ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 dell'Avviso, il cofinanziamento obbligatorio (pari ad almeno il 20%) deve essere garantito esclusivamente tramite apporti finanziari in denaro. È escluso qualsiasi contributo sotto forma di beni, servizi o valorizzazione di ore di lavoro del personale.

6.15 Un partner di progetto può rilasciare fattura al Comune proponente per attività sviluppate e servizi erogati nell'ambito del progetto, senza necessariamente gestire direttamente una quota del budget di progetto, configurandosi quindi come mero fornitore?

Si rinvia alla risposta fornita alla FAQ n. 6.3

6.16 È possibile, per un partner Ente del Terzo Settore (ETS), rendicontare come spesa di progetto i costi relativi al proprio personale interno/dipendente?

Sì, un partner Ente del terzo settore (ETS) può rendicontare i costi relativi al proprio personale interno/dipendente, purché tali costi siano effettivamente sostenuti e direttamente imputabili alle attività progettuali e conformi ai criteri di ammissibilità e alle modalità di rendicontazione previste all'Avviso.

6.17 La quota di cofinanziamento obbligatorio del 20% va calcolata sul quadro economico complessivo del progetto oppure ciascun partner è tenuto a garantirla in proporzione al proprio budget?

La quota di cofinanziamento obbligatorio del 20% deve essere calcolata sul valore complessivo del progetto ai sensi dell'art. 2 comma

6.18 La quota di cofinanziamento obbligatorio deve essere costituita esclusivamente da apporti finanziari in denaro, effettivamente sostenuti e tracciabili. Non è ammissibile la copertura della quota di cofinanziamento tramite contributi in natura, beni o servizi (come la messa a disposizione di locali o attrezzature).

La quota di cofinanziamento obbligatorio deve essere costituita esclusivamente da apporti finanziari in denaro, effettivamente sostenuti e tracciabili. Non è ammissibile la copertura della quota di cofinanziamento tramite contributi in natura, beni o servizi (come la messa a disposizione di locali o attrezzature).



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Si rinvia anche a quanto specificato alla risposta fornita alla FAQ n. 6.8

6.19 È possibile definire nell'accordo di partenariato i compiti e le azioni di ciascuna associazione partner relativamente al progetto, affidando loro un capitolo di spesa da rendicontare direttamente, oppure deve essere necessariamente il Comune a conferire gli incarichi in forma diretta ai singoli soggetti coinvolti?

Nell'ambito dell'Accordo di Partenariato possono essere definite le attività, i compiti e le responsabilità di ciascun partner nella realizzazione del progetto, nonché la relativa articolazione delle risorse assegnate, secondo quanto previsto dall'Avviso.

Ai sensi dell'art. 16, comma 5, una quota minoritaria del contributo può essere gestita direttamente dai partner di progetto. Resta fermo che il Comune proponente o capofila è l'unico beneficiario del contributo e mantiene la responsabilità complessiva nei confronti della DGCC per la gestione amministrativa e finanziaria del progetto.

7. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

7.1 Un comune che intende presentare domanda di partecipazione all'Avviso in oggetto è già beneficiario di un contributo nell'ambito di un altro programma di finanziamento pubblico. La partecipazione al presente Avviso è comunque consentita?

La partecipazione al presente Avviso è consentita esclusivamente nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'Avviso stesso, anche ai soggetti beneficiari di altri finanziamenti pubblici, purché siano rispettate le condizioni e i requisiti previsti dall'Avviso stesso.

Dunque, fermo restando il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti ivi previsti, in ogni caso ai sensi dell'art. 2, comma 4, non è ammesso il doppio finanziamento delle medesime voci di costo, anche solo parzialmente. Le attività e le spese oggetto della proposta progettuale devono pertanto essere chiaramente distinte e non possono essere finanziate da altre fonti pubbliche o private per le stesse voci di spesa.

7.2 In riferimento alla previsione di cui all'articolo 8, secondo cui non sono ammesse spese sostenute anteriormente alla pubblicazione del Decreto direttoriale di approvazione della graduatoria, né quelle sostenute successivamente ai termini previsti dal presente avviso, si chiede di chiarire cosa si intende per spese sostenute e quali sono le limitazioni?

Per "spese sostenute" si intendono le spese effettivamente riferibili alle attività progettuali ammesse a finanziamento, debitamente documentate ai sensi dell'Avviso. Ai sensi delle disposizioni dell'Avviso e al fine di garantire che il contributo pubblico in oggetto finanzia esclusivamente attività realizzate nell'ambito del progetto approvato e nel periodo di efficacia del finanziamento, sono ammissibili esclusivamente le spese relative ad attività svolte nel periodo di eleggibilità previsto, decorrente dalla data indicata dall'Avviso e fino al termine finale di realizzazione e rendicontazione del progetto.

Non sono ammissibili le spese riferite ad attività avviate o sostenute al di fuori del suddetto periodo di eleggibilità.

Il principio di ammissibilità temporale si applica sia alle spese finanziate a valere sul contributo pubblico sia alla quota di cofinanziamento prevista dall'Avviso.

7.3 Le spese per la progettazione relativa alla candidatura sono ammissibili?



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. c, sono ammissibili le spese effettivamente sostenute nel periodo di eleggibilità previsto dall'Avviso, a decorrere dunque dal giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria. Ne consegue che le spese per la progettazione della candidatura non sono ammissibili se sostenute prima della data di pubblicazione del decreto direttoriale di approvazione della graduatoria.

7.4 Con riferimento all'art. 8 dell'Avviso, si richiede di chiarire il significato della locuzione "spese sostenute" e se la non ammissibilità delle spese antecedenti o successive ai termini indicati si riferisca alla data dell'atto di impegno, alla fatturazione/liquidazione o all'emissione del mandato di pagamento.

Ai fini dell'Avviso, sono ammissibili esclusivamente le spese riferibili al progetto finanziato, sostenute nel periodo di eleggibilità previsto e adeguatamente documentate ai fini della rendicontazione.

Per "spese sostenute" si intendono pertanto quelle effettivamente riferibili ad attività realizzate nell'ambito del progetto finanziato e adeguatamente documentate, nel rispetto delle disposizioni dell'Avviso.

La documentazione amministrativa e contabile dovrà consentire di verificare il rispetto di tale requisito secondo le modalità che saranno definite dalla DGCC ai fini della rendicontazione.

7.5 La quota di cofinanziamento del 20% garantita direttamente da un Comune può essere valorizzata tramite la messa a disposizione di beni o spazi comunali, o deve essere anch'essa costituita esclusivamente da risorse finanziarie in denaro?

Il cofinanziamento obbligatorio può essere assicurato dal Comune proponente o capofila mediante risorse proprie o mediante altre fonti di finanziamento pubbliche o private, nel rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento.

Ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, dell'Avviso, il vincolo secondo cui il cofinanziamento deve essere costituito esclusivamente da apporti finanziari in denaro riguarda le risorse provenienti da soggetti diversi dal proponente.

Pertanto, il cofinanziamento assicurato dal Comune può essere valorizzato secondo le modalità previste dall'Avviso e nel rispetto delle regole di ammissibilità dei costi e della relativa documentazione.

Resta fermo che tutte le quote di cofinanziamento devono essere indicate nel quadro economico di progetto ai sensi dell'art. 10, comma 6.

7.6 Vi sono dei vincoli sulla quota di cofinanziamento che deve mettere a disposizione il Comune? In particolare, la quota può essere costituita da una spesa in conto capitale o deve essere necessariamente in parte corrente?

Ai sensi dell'art. 2 comma 4, dell'Avviso i soggetti beneficiari assicurano il cofinanziamento, pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto, mediante risorse proprie o mediante altre fonti di finanziamento pubbliche o private, nel rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento.

L'Avviso non prevede una specifica ripartizione tra spese in conto capitale e spese di parte corrente ai fini della copertura della quota di cofinanziamento. Resta fermo che le spese imputate al progetto dovranno rispettare le categorie e i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 11 dell'Avviso e che l'individuazione delle relative modalità di imputazione nel bilancio dell'ente dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa contabile applicabile.

7.7 Tra le spese ammissibili di cui all'art. 6 rientrano anche quelle relative all'allestimento permanente di nuove sale espositive mediante, in particolare, l'acquisto dei beni mobili necessari?



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

No, non sono ammissibili le spese relative alla realizzazione di allestimenti aventi carattere permanente e non strettamente funzionali alla realizzazione della proposta progettuale. Ai sensi dell'art. 11 lett. j) sono invece ammesse spese per interventi di manutenzione ordinaria (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 3 e 6) strettamente funzionali alla realizzazione della proposta, compresi quelli volti all'eliminazione delle barriere architettoniche e quelli volti a garantire condizioni di sicurezza e accessibilità (max. 20 % del finanziamento concesso). Resta fermo che eventuali beni e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività progettuali potranno essere valutati secondo le specifiche categorie di spesa ammissibili previste dall'art. 11.

7.8 La stampa di volantini/brochure che siano parte integrante e “attiva” della proposta culturale, rientrano nelle spese ammissibili? Nelle spese di comunicazione è espressamente indicata la parte digitale e di progettazione grafica ma non la stampa.

Sì, anche se non esplicitamente specificato sono spese afferibili a quelle indicate nell'art. 11 c. 2 lett. K.

7.9 Tra i costi ammissibili per prestazioni professionali e consulenze (Art. 11, comma 2), rientra anche l'affidamento del servizio a una società specializzata (es. S.r.l.) che impiega propri professionisti qualificati, oppure gli incarichi devono essere riservati esclusivamente a persone fisiche?

Sì, la fornitura di un servizio di consulenza o di una prestazione professionale affidata a una società specializzata (per esempio una S.r.l.) è ammissibile. L'Avviso non riserva gli affidamenti esclusivamente a professionisti in qualità di persone fisiche. Tuttavia, i relativi contratti devono essere strettamente correlati alle attività del programma finanziato, il periodo sia coerente con i tempi di realizzazione del progetto, e le prestazioni adeguatamente documentate ai fini della rendicontazione, secondo le modalità previste dall'Avviso e dalle eventuali linee guida.

7.10 Gli impegni di spesa relativi al progetto possono essere datati anteriormente se sono riferiti ad attività che saranno svolte dopo la data di pubblicazione del Decreto direttoriale di approvazione della graduatoria e nei termini previsti dall'Avviso?

Gli impegni di spesa possono essere assunti anteriormente al decreto di approvazione della graduatoria, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso e quanto già indicato nelle FAQ 1.3 e 7.2

7.11 Il cofinanziamento obbligatorio può essere assicurato mediante altre fonti di finanziamento pubblico?

Sì. Ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, e dell'art. 5, comma 5, dell'Avviso, la quota di cofinanziamento obbligatoria, pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto, può essere assicurata mediante risorse proprie del Comune proponente oppure attraverso altre fonti di finanziamento pubbliche o private, purché costituite da apporti finanziari in denaro. Resta fermo il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, in base al quale il medesimo costo non può essere rimborsato o finanziato da più fonti di finanziamento pubblico. Pertanto, eventuali risorse provenienti da altri programmi pubblici possono concorrere alla copertura del cofinanziamento esclusivamente per costi che non siano già coperti dal contributo concesso nell'ambito del presente Avviso.

7.12 Le spese relative ad allestimenti luminosi sono ammissibili nell'ambito dell'Avviso?

L'ammissibilità delle spese non dipende dalla tipologia di allestimento in sé, ma dalla coerenza con il progetto presentato e con le finalità dell'Avviso. Ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso sono ammissibili attività culturali e creative, tra



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, installazioni artistiche, purché coerenti con gli obiettivi progettuali e funzionali alla valorizzazione culturale dei territori.

La valutazione dell'ammissibilità delle specifiche attività e delle relative spese sarà effettuata nell'ambito dell'istruttoria della proposta progettuale.

7.13 In merito alle spese ammissibili, è possibile inserire nel piano finanziario, a titolo di cofinanziamento obbligatorio del Comune proponente, il costo per l'utilizzo di spazi comunali normalmente assegnati a pagamento a soggetti esterni (come da Regolamento comunale)? In caso affermativo, quale documentazione sarà richiesta in sede di rendicontazione come giustificativo?

No. Il cofinanziamento previsto dall'Avviso deve essere costituito esclusivamente da apporti finanziari in denaro, adeguatamente documentati. Non sono pertanto ammissibili contributi sotto forma di beni o servizi e, conseguentemente, non è prevista una specifica documentazione di rendicontazione per tali fattispecie.

7.14 In aggiunta e distintamente rispetto alle spese di manutenzione ordinaria di cui all'art. 11, comma 2, lett. j) dell'Avviso (finalizzate alla sicurezza e accessibilità del luogo, nel limite del 20% del finanziamento concesso), è possibile inserire tra le prestazioni professionali esterne una consulenza tecnica di un architetto finalizzata all'analisi delle condizioni di sicurezza e accessibilità del luogo, propedeutica e funzionale alla corretta progettazione e realizzazione delle attività culturali previste dalla proposta?

Sì, è ammissibile. La consulenza tecnica di un architetto può essere inserita tra le prestazioni professionali esterne, distintamente dai lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 11, c. 2, lett. j), purché sia caricata sulla corretta voce di budget (servizi/prestazioni professionali) e risulti chiaramente motivata e funzionale alla realizzazione del progetto, sempre nel rispetto dei tetti di spesa e delle condizioni previste dall'art. 11 dell'Avviso.

7.15 Cosa si intende esattamente, nella FAQ 7.5, per "VALORIZZAZIONE" della quota di cofinanziamento del Comune proponente: si tratta unicamente della contabilizzazione di spesa monetaria realmente sostenuta su una delle voci ammissibili dell'art. 11, oppure sono ammesse anche forme di apporto non monetario (messa a disposizione di beni, spazi o strumentazione di proprietà comunale)?

Le risposte fornite alle FAQ n. 7.5 e n. 6.12 devono essere intese nel rispetto del quadro generale dell'Avviso e, in particolare, delle disposizioni dell'art. 11 in materia di ammissibilità dei costi. La "valorizzazione" della quota di cofinanziamento del Comune proponente non riguarda contributi in natura o costi figurativi, ma esclusivamente spese effettivamente sostenute, contabilizzate e documentate secondo le modalità previste dall'Avviso.

Non sono pertanto ammissibili, ai fini del cofinanziamento, contributi in natura, costi figurativi o la mera messa a disposizione di beni, spazi, attrezzature o altri beni già nella disponibilità dell'Amministrazione comunale. Sono invece ammissibili le spese effettivamente sostenute dal Comune per l'acquisizione di beni e servizi previsti tra i costi ammissibili dall'art. 11 dell'Avviso, quali, ad esempio, la locazione di spazi non di proprietà pubblica o il noleggio di allestimenti e strumentazioni, purché nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso stesso.

7.16 In quali circostanze specifiche, e con quali limiti, il costo del personale dipendente del Comune proponente potrebbe essere imputato alla quota di cofinanziamento, così come sembrerebbe prospettato dalla FAQ 6.12, a fronte dell'esclusione generale prevista dall'art. 11, comma 3, lettera a)?



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Si conferma la generale inammissibilità dei costi relativi al personale dipendente delle Amministrazioni comunali (stipendi, indennità di funzione e simili), sia in qualità di soggetti proponenti che associati, in virtù del divieto espresso di cui all'art. 11, comma 3, lett. a) dell'Avviso.

La quota di cofinanziamento deve essere costituita esclusivamente in apporti finanziari in denaro (del Comune, dei partner o di terzi co-finanziatori).

7.17 Nell'eventualità di approvazione del finanziamento qualora esso sia inferiore a quanto richiesto, il progetto può essere rimodulato in base al nuovo finanziamento o deve essere realizzato sulla base del quadro economico presentato in fase di partecipazione al bando?

Il progetto può essere rimodulato in base al finanziamento concesso fermo restando il mantenimento degli obiettivi e della coerenza complessiva della proposta valutata.

7.18 nell'eventualità in cui un partner Ente del Terzo Settore (ETS) gestisca l'organizzazione e la realizzazione delle attività progettuali sotto il coordinamento del Comune, la fattura (o le fatture) emesse dall'ETS a copertura delle spese sostenute devono riportare il dettaglio analitico delle singole voci di spesa, dei relativi fornitori e dei rispettivi importi, oppure è sufficiente che facciano riferimento complessivamente alle attività previste nel quadro economico di progetto?

Ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4, la documentazione da produrre attestante le spese sostenute deve essere completa di giustificativi di spesa (fattura, nota, parcella e relativo mandato di pagamento quietanzato dall'Istituto Cassiere) e articolata analiticamente in modo che la rendicontazione garantisca la totale tracciabilità e trasparenza dei costi.

7.19 Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), in fase di presentazione della candidatura il Comune deve già aver istituito un capitolo di bilancio specifico per le risorse di propria competenza, oppure è sufficiente dichiarare il possesso delle risorse necessarie, provvedendo a istituire il capitolo specifico solo successivamente, in caso di ammissione a finanziamento?

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. B) in fase di presentazione della candidatura il Comune deve certificare il possesso delle competenze e risorse necessarie per l'attuazione del progetto presentato, l'eventuale istituzione di un capitolo dedicato si rimanda ai regolamenti propri dell'ente.

7.20 Possono essere inseriti tra le spese ammissibili i costi di collaboratori esterni per la candidatura, la progettazione e il project management del progetto?

Le spese per la candidatura e la progettazione preliminare svolte prima dell'approvazione del contributo non sono ammissibili. Sono invece ammessi i costi per incarichi esterni, purché conferiti a soggetti terzi per la sola durata del progetto, direttamente legati alla sua esecuzione e previsti nel quadro economico.

7.21 Nell'ambito di un cartellone di eventi condiviso tra più Comuni associati (con almeno un evento per ciascun Comune), è possibile che ciascun Comune associato incarichi e liquidi autonomamente i propri fornitori per l'evento di propria competenza, rendicontando successivamente la spesa al Comune capofila? Tale modalità è compatibile con il vincolo della "quota minoritaria" del contributo gestibile dai partner ai sensi dell'art. 16, comma 5, anche qualora la somma delle quote gestite dai singoli Comuni associati rappresenti una parte rilevante del progetto complessivo?



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 dell'avviso, in caso di partecipazione in forma associata il Comune capofila è l'unico soggetto beneficiario del contributo ed è l'unico responsabile della presentazione della candidatura, dell'attuazione del progetto e dei rapporti con l'Amministrazione. I Comuni associati possono sostenere direttamente le spese relative alle attività di propria competenza, trasmettendo al Comune capofila la relativa documentazione giustificativa ai fini della rendicontazione nei confronti dell'Amministrazione.

7.22 Per l'affidamento dei servizi diversamente delle prestazioni professionali necessari alla realizzazione del progetto, considerato che gli importi ricadono generalmente sotto le soglie di rilevanza comunitaria, sono ammessi affidamenti diretti ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, o l'Avviso richiede procedure di gara più strutturate?

L'Art. 11, comma 2, lett. c stabilisce che le spese per contratti di consulenza, collaborazione e prestazioni professionali sono ammissibili "purché coerenti con la normativa vigente". L'Art. 17, comma 2, lett. h impone di conservare la documentazione "in conformità alla normativa civilistica, fiscale e tributaria vigente", mentre l'Art. 17, comma 2, lett. i, precisa che "tutti i documenti contabili e giustificativi presentati a supporto della rendicontazione devono riportare in modo esplicito il titolo del progetto e il riferimento all'Avviso pubblico "Cultura nei piccoli comuni" del Ministero della cultura, a garanzia della tracciabilità delle spese".

Pertanto, le modalità di scelta del contraente e l'espletamento delle procedure di affidamento (inclusi gli affidamenti diretti nei limiti consentiti) restano interamente disciplinati dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici applicabile agli enti locali.

7.23 Le spese per servizi resi nell'ambito del progetto possono essere rendicontate tramite fatture riferite a convenzioni pluriennali già in essere con artisti, cooperative o professionisti (stipulate dall'Ente prima della pubblicazione della graduatoria), purché il servizio fatturato sia specificamente riferibile alle attività previste dal progetto finanziato e la spesa sia sostenuta nel periodo di eleggibilità?

Ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. i tutti i documenti contabili e giustificativi presentati a supporto della rendicontazione devono riportare in modo esplicito il titolo del progetto e il riferimento all'Avviso pubblico "Cultura nei piccoli comuni" del Ministero della cultura, a garanzia della tracciabilità delle spese.

7.24 Le risorse a carico dell'ente proponente, corrispondenti al 20% del piano economico complessivo, devono essere stanziate nel bilancio dell'ente nel momento in cui il contributo viene concesso?

In base all'Avviso, non è previsto l'obbligo che la quota di cofinanziamento pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto sia già stanziata nel bilancio dell'ente al momento della concessione del contributo.

7.25 In caso di finanziamento parziale ai sensi dell'art. 14, comma 2, la quota di compartecipazione dell'ente può essere ridotta proporzionalmente alla diminuzione del contributo concesso dalla DGCC?

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, qualora, in sede di scorrimento della graduatoria, la DGCC proponga un finanziamento parziale, il beneficiario può accettare il contributo e procedere alla conseguente rimodulazione del progetto, fermo restando il mantenimento degli obiettivi e della coerenza complessiva della proposta valutata.

7.26 Nell'ambito delle spese ammissibili previste dall'Avviso, possono essere ricomprese le spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di spazi pubblicitari e di strumenti di comunicazione finalizzati alla promozione delle attività



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

progettuali, quali, a titolo esemplificativo, spazi pubblicitari su impianti di segnaletica stradale, cartellonistica e affissioni, publiredazionali, campagne pubblicitarie su media tradizionali e digitali e altri strumenti di promozione e comunicazione?

Fra i costi ammissibili riportati all' art.11, comma 2, lett. K) del presente Avviso, sono riportate le spese per la comunicazione e la promozione: ufficio stampa, spazi pubblicitari, social media manager, progettazione grafica, sviluppo e gestione di siti web, piattaforme e applicativi.

7.27 Le spese per la comunicazione e la promozione sono soggette a un limite percentuale massimo rispetto al finanziamento concesso, come previsto invece per altre voci di spesa (es. viaggi, manutenzione ordinaria, beni durevoli)?

L'Avviso prevede espressamente limiti percentuali massimi per alcune specifiche categorie di spesa individuate dall'art. 11, resta fermo che, ai sensi degli artt. 11 e 14, tutte le spese inserite nel piano economico devono essere direttamente connesse alle attività progettuali, coerenti con gli obiettivi della proposta, congrue rispetto alle azioni previste ed effettivamente riferibili al progetto finanziato

7.28 Con riferimento all'art. 8, comma 3 dell'Avviso, per "giustificativi di spesa" devono intendersi documenti fiscali (fatture, ricevute o documentazione contabile equivalente) corredati dalla prova dell'avvenuto pagamento?

Sì. Ai fini della rendicontazione prevista dagli artt. 8 e 16 dell'Avviso, per "giustificativi di spesa" devono intendersi i documenti fiscalmente e contabilmente validi attestanti il costo sostenuto (quali, a titolo esemplificativo, fatture, ricevute o documentazione equivalente prevista dalla normativa vigente), corredati dalla documentazione idonea a comprovare l'effettivo sostenimento della spesa.

8. AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

8.1 In merito al bando in oggetto può essere presentato un progetto per la realizzazione di un antiquarium/esposizione di reperti archeologici dove verranno previste esperienze immersive, installazioni digitali per storytelling, oltre a percorsi tattili e strumenti per una completa accessibilità del luogo?

Le tipologie di attività ammissibili sono quelle elencate dall'art. 6 dell'Avviso, si ricorda inoltre che come previsto dall'art. 11 c. j le spese per interventi di manutenzione ordinaria (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 3 e 6) strettamente funzionali alla realizzazione della proposta, compresi quelli volti all'eliminazione delle barriere architettoniche e in generale gli interventi necessari a garantire condizioni di sicurezza e accessibilità (max. 20 % del finanziamento concesso).

8.2 Se il comune volesse realizzare una collezione pubblica, attorno alla quale realizzare degli eventi, parte del ricavato del bando potrebbe andare a sostenere le spese di acquisizione delle opere?

Le tipologie di attività ammissibili sono quelle elencate dall'art. 6 dell'Avviso.

8.3 Il progetto finalizzato alla realizzazione e valorizzazione del Museo di un museo, quale luogo di tutela, promozione e trasmissione della storia e delle tradizioni locali, può rientrare tra le tipologie di intervento ammissibili?



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

I progetti finalizzati alla realizzazione o valorizzazione di spazi museali possono essere ammissibili nella misura in cui le attività previste siano riconducibili alle tipologie di intervento indicate dall'art. 6 dell'Avviso e coerenti con le finalità dello stesso.

Resta fermo che le spese ammissibili devono rispettare quanto previsto dall'art. 11 dell'Avviso, ivi inclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e gli adeguamenti strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, nel limite percentuale previsto dall'Avviso stesso.

8.4 Il bando prevede vincoli settoriali per le attività culturali o è possibile proporre progetti multidisciplinari (es. arte, editoria, mostre)?

L'Avviso non prevede un vincolo settoriale rigido in termini di ambito disciplinare delle attività culturali.

Le proposte progettuali possono pertanto avere carattere multidisciplinare, anche integrando diversi ambiti e linguaggi culturali (ad esempio arte, editoria, attività espositive, ecc.), purché siano coerenti con le finalità dell'Avviso e riconducibili ai macro-ambiti e alle tipologie di attività previste dall'art. 6.

8.5 Fermo restando le Finalità e Obiettivi dell'Intervento (art. 1), è possibile programmare una mostra con materiale archeologico facendo riferimento a questo Avviso?

Le attività finanziabili sono esclusivamente quelle riconducibili ai macro-ambiti e alle tipologie previste dall'art. 6 dell'Avviso.

Le proposte progettuali possono prevedere anche attività espositive, comprese mostre e iniziative di valorizzazione di contenuti storici, artistici o archeologici, purché coerenti con le finalità dell'Avviso e riconducibili ai macro-ambiti ivi indicati.

8.6 Le attività progettuali devono ricadere in un unico macro-ambito oppure possono integrare tipologie diverse tra quelle previste dall'art. 6 dell'Avviso?

Le attività progettuali possono integrare anche tipologie differenti tra quelle previste dall'art. 6 dell'Avviso, purché siano tra loro coerenti e riconducibili ai macro-ambiti individuati dal medesimo articolo.

Resta fermo che le proposte devono rispettare le finalità generali dell'Avviso e risultare organicamente integrate all'interno del progetto presentato.

8.7. E' possibile candidare un progetto già interamente realizzato alla data del 31 agosto 2026?

No. Non sono ammissibili candidature relative a progetti già integralmente realizzati alla data di presentazione della domanda. L'Avviso finanzia interventi da realizzare successivamente alla pubblicazione della graduatoria e nel periodo di attuazione previsto. Le attività progettuali devono pertanto essere ancora da avviare o comunque non integralmente concluse alla data di presentazione della candidatura.

8.8 La manifestazione, per esempio un festival teatrale o un concerto può essere formata da eventi con ingresso a pagamento?

No. Ai sensi dell'Art. 17, comma 1 dell'Avviso tutte le attività, i servizi e gli eventi finanziati nell'ambito del progetto devono essere realizzati a titolo gratuito per i destinatari finali, dunque, non possono prevedere il pagamento di un biglietto o altro corrispettivo economico per l'accesso.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

8.9 Si chiede se la tradizione enogastronomica locale possa essere considerata, ai fini dell'Avviso, una forma di patrimonio culturale immateriale e costituire il tema centrale di una proposta progettuale.

La tradizione enogastronomica locale rientra nel patrimonio culturale immateriale dei territori e può costituire il tema di una proposta progettuale. Fermo restando che le attività previste dal progetto devono rientrare nei macro-ambiti e nelle tipologie di intervento di cui all'art. 6 dell'Avviso (ad esempio, eventi di confronto e partecipazione, percorsi esperienziali, valorizzazione delle identità locali, storytelling o format culturali).

8.10 Ai fini dell'art. 10, comma 4, lett. b) dell'Avviso, i luoghi individuati per lo svolgimento delle attività progettuali devono essere necessariamente di proprietà del Comune proponente, oppure è ammissibile che le attività si svolgano presso immobili di proprietà di un partner di progetto (ad esempio un Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS che mette a disposizione il proprio stabile come sede delle attività culturali previste dal progetto)?

L'Avviso non prevede un vincolo di proprietà esclusiva in capo al Comune proponente per i luoghi di svolgimento delle attività. Le attività possono svolgersi presso immobili nella disponibilità dei partner di progetto, purché la disponibilità dell'immobile sia formalizzata nell'Accordo di partenariato o tramite idoneo titolo giuridico fermo restando quanto riportato all'art. 17, comma 1.

8.11 Un Istituto comprensivo o un Ente Parco regionale possono partecipare in qualità di partner di progetto e, in caso affermativo, le attività progettuali possono svolgersi anche nel territorio del Comune in cui ha sede il Parco oppure esclusivamente nel Comune proponente?

Gli Istituti comprensivi e gli Enti Parco regionali possono partecipare in qualità di partner di progetto, qualora rientrino tra i soggetti ammissibili individuati dall'Avviso.

Eventuali attività realizzate nel territorio di un comune diverso dal soggetto proponente o nel territorio di un partner di progetto, potranno essere ammissibili se funzionali al raggiungimento degli obiettivi progettuali, coerenti con le finalità dell'intervento e adeguatamente descritte e motivate in sede di candidatura.

8.12 La proposta progettuale deve essere unitaria oppure può prevedere più eventi anche non connessi tematicamente tra loro?

La proposta può articolarsi in un programma comprendente più eventi o iniziative differenti. Si fa presente che ai sensi dei criteri di valutazione di cui all'art. 14 dell'Avviso, la commissione valuterà la qualità complessiva della proposta, la coerenza strategica dell'intervento e l'impatto generato sul territorio.

8.13 Un progetto già avviato, che l'Avviso consentirebbe di ampliare e implementare con nuove attività, può rientrare tra le proposte ammissibili?

Sì, purché la proposta presentata rispetti integralmente le finalità e gli obiettivi previsti dall'art. 1 dall'Avviso e le attività per le quali si richiede il contributo rientrino nell'ambito temporale e nelle condizioni di ammissibilità stabilite dallo stesso.

9. MODULISTICA E PIATTAFORMA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

9.1 È prevista la pubblicazione sulla pagina del sito web il form per la presentazione del progetto a valere sull'avviso pubblico Cultura nei piccoli comuni?

La data di apertura della piattaforma per la presentazione delle candidature sarà resa disponibile sulla pagina web dedicata all'avviso.

Fino alla data di apertura non sarà possibile accedere alle funzionalità di compilazione della domanda né visualizzare il relativo form.

9.2 In riferimento al bando in oggetto, vorrei ricevere maggiori informazioni relativamente alla documentazione necessaria per presentare domanda. Nello specifico, saranno poi resi disponibili online i documenti obbligatori di cui all'art.10 dell'avviso? Oppure dovrà produrli autonomamente il comune proponente?

La documentazione necessaria ai fini della presentazione della domanda è generata direttamente attraverso la compilazione guidata della candidatura sul Portale bandi della DGCC, secondo le modalità ivi indicate. Non è richiesta la predisposizione di documentazione ulteriore al di fuori di quanto previsto e generato tramite il sistema informatico.

9.3 È possibile ricevere in formato cartaceo o digitale (es. file Word/PDF) il formulario per la redazione della proposta progettuale, dato che l'Avviso non è ancora visibile sul Portale Bandi della DGCC?

La proposta progettuale deve essere presentata esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile sul Portale Bandi della DGCC, che consente la compilazione e la generazione dei relativi moduli elettronici. Non è prevista la messa a disposizione né la trasmissione di formulari in formato cartaceo o in formato editabile esterno (es. Word o PDF). Le modalità di presentazione sono quelle stabilite dall'art. 9 dell'Avviso.

9.4 Nell'Allegato A è presente la dicitura "Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.". Si chiede di confermare che si tratti di un mero refuso.

Si conferma che la dicitura "Errore. L'origine riferimento non è stata trovata" è dovuta a un mero refuso materiale. La versione dell'Allegato A che sarà resa disponibile per il download dalla piattaforma Bandi sarà corretta e non recherà tale dicitura.

9.5 Con riferimento all'art. 10, comma 4, lettera g, riguardo le autorizzazioni eventualmente necessarie per la realizzazione delle attività, si chiede se tali autorizzazioni debbano essere già allegate alla domanda oppure se sia sufficiente descriverle.

Come previsto dall'articolo citato, nel caso in cui la realizzazione della proposta sia subordinata al rilascio di autorizzazioni, in sede di domanda sarà sufficiente descrivere la tipologia di parere, permesso o nulla osta previsto dalla normativa applicabile. In caso di ammissione al finanziamento, verrà richiesta la produzione della relativa documentazione, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.

9.6 Art. 10, comma 4, lettera h) – Gruppo di lavoro e consulenti

La lettera h) richiede l'indicazione del gruppo di lavoro e dei consulenti "come riportato all'art. 5 dell'Avviso". Non essendo stato individuato tale riferimento nell'art. 5 si chiede di chiarire quale disposizione debba essere presa a riferimento, se l'indicazione del gruppo di lavoro e dei consulenti sia obbligatoria e quali curricula debbano essere allegati.

Il richiamo contenuto nell'art. 10, comma 4, lettera h), all'art. 5 deve intendersi quale riferimento alle informazioni relative ai soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto e ai rispettivi ruoli nell'ambito della proposta progettuale.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

L'indicazione del gruppo di lavoro e degli eventuali consulenti coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali costituisce un elemento della proposta, pertanto devono essere indicati i soggetti che ricopriranno ruoli rilevanti nell'attuazione del progetto, specificandone competenze e funzioni e dovranno essere allegati i curricula solo con riferimento a tali componenti del gruppo di lavoro e dei consulenti per i quali siano rilevanti le competenze professionali ai fini della valutazione della proposta. Non è richiesta l'allegazione dei curricula dei partecipanti o dei destinatari delle attività progettuali (ad esempio studenti o giovani coinvolti nelle iniziative), né dei soggetti che non abbiano un ruolo definito nell'attuazione del progetto.

9.7 Si chiede se sia prevista la pubblicazione, sulla pagina del sito web dedicata, del modulo (form) per la presentazione dei progetti a valere sull'avviso pubblico "Cultura nei piccoli comuni"

Nella pagina web della Direzione generale Creatività contemporanea dedicata all'Avviso pubblico non è prevista la pubblicazione del modulo (form) per la presentazione dei progetti, che ai sensi dell'art. 9 comma a) dell'Avviso, può essere effettuata esclusivamente utilizzando il Portale Bandi. Sulla pagina dedicata sarà invece comunicata la data dalla quale sarà possibile accedere al portale.

9.8 L'applicazione deve avvenire necessariamente a mezzo dello SPID del legale rappresentante dell'organizzazione capofila, o può avvenire a mezzo dello SPID di un delegato dal legale rappresentante?

L'utente che effettua l'accesso con SPID alla piattaforma informatica non deve necessariamente coincidere con il legale rappresentante dell'ente proponente firmatario della candidatura. Lo SPID è lo strumento che serve per accedere al Portale Bandi e registrare l'ente partecipante. Resta fermo che la responsabilità della candidatura ricade sul legale rappresentante del proponente singolo o capofila, il quale deve necessariamente sottoscrivere la domanda di ammissione e l'autocertificazione dei requisiti (Allegato A).

Se l'accesso al portale avviene mediante lo SPID di un soggetto diverso dal legale rappresentante, nella scheda anagrafica vanno comunque inseriti i dati di quest'ultimo, che rimane in ogni caso responsabile della candidatura e di ogni attività connessa con la compilazione e presentazione della domanda. Si dovrà altresì allegare sul portale il documento d'identità del legale rappresentante del proponente singolo o capofila.

9.9 In caso di delega, questa deve essere trasmessa preventivamente agli uffici della DGCC oppure può essere gestita direttamente tramite le funzionalità del Portale?

L'Avviso non prevede la trasmissione alla DGCC di una delega relativa all'accesso al Portale Bandi, né in via preventiva né sul portale stesso. L'individuazione del soggetto che opera sulla piattaforma è rimessa all'organizzazione interna dell'ente proponente. Resta fermo che la responsabilità della candidatura ricade sul legale rappresentante del proponente, il quale sottoscrive la domanda di ammissione e l'Allegato A, salvo diversa disciplina applicabile allo specifico ente in ordine ai poteri di rappresentanza.

9.10 Quale è la differenza tra i professionisti citati all'art. 10, comma 2, lett. c) e il gruppo di lavoro di cui all'art. 10, comma 4, lett. h)?

Le figure citate all'art. 10, c. 2, lett. c) e all'art. 10, c. 4, lett. h) coincidono. L'art. 10, c. 4, lett. h) specifica la modalità operativa di caricamento delle stesse all'interno della sezione "Proposta progettuale" del Portale Bandi. I curricula (max 1 pagina ciascuno, in formato PDF) vanno allegati per le figure già individuate alla data di presentazione della domanda.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

9.11 Chi può far parte del gruppo di lavoro e quali profili professionale o societari possono essere inclusi?

Il gruppo di lavoro e i consulenti possono comprendere sia persone fisiche (esperti, liberi professionisti) sia persone giuridiche/società (es. imprese di servizi culturali, tecnologici o di comunicazione). Tra i profili ammissibili rientrano a pieno titolo anche le figure artistiche e creative (es. direttori artistici, curatori, artisti, performer, fotografi, videomaker). Nel caso di persone giuridiche, occorre allegare il profilo aziendale e/o il curriculum del referente d'incarico.

9.12 È obbligatorio individuare nominativamente tutti i componenti del gruppo di lavoro e allegarne i CV già in fase di candidatura?

No. L'obbligo di allegare il CV riguarda esclusivamente le figure professionali già individuate alla data di presentazione della domanda. Per i ruoli o i servizi che verranno selezionati ed affidati successivamente all'eventuale ammissione a finanziamento, è sufficiente descrivere in domanda il profilo professionale richiesto e le relative competenze, senza allegare alcun CV.

9.13 Chi è tenuto a compilare e sottoscrivere l'Allegato A (Autocertificazione dei requisiti generali)? I partner del progetto devono utilizzare lo stesso modulo o possono presentare una dichiarazione separata?

L'Allegato A deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del Comune proponente (singolo o capofila), nonché dal legale rappresentante di ciascun eventuale Comune della rete e di ciascun soggetto partner di progetto.

9.14 Quali sono le modalità di firma ammesse per la sottoscrizione dell'Allegato C (Lettera di intenti per accordo di partenariato)?

L'Allegato C deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto partner con firma digitale o Firma Elettronica Avanzata (FEA). In caso di indisponibilità di firma digitale, è ammessa la firma olografa (autografa), a condizione che il documento sia accompagnato dalla copia della carta d'identità (fronte/retro) in corso di validità del sottoscrittore.

9.15 L'art. 10, comma 2, lett. a) e l'art. 7, commi 4-5 prevedono che i partner possiedano i requisiti generali e che l'Allegato A sia sottoscritto anche da essi. Tuttavia, l'Allegato A e le relative note in calce menzionano solo i soggetti "capofila" e "associati". Ai sensi degli artt. 7 e 10 dell'Avviso, il partner di progetto (art. 5, comma 3) è tenuto a compilare e sottoscrivere un proprio Allegato A autonomo? Qualora l'Allegato A sia dovuto anche dal partner, come va gestita la sezione "Tipologia di proponente" che non prevede la voce "Partner"?

Ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5, tutti i soggetti proponenti individuati all'art. 5 autocertificano i requisiti di ordine generale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante il modello allegato all'Avviso (Allegato A – Autocertificazione), firmato dal legale rappresentante.

Si informa che l'Allegato A è stato aggiornato inserendo tra le opzioni selezionabili il partner di progetto.

9.16 Dove sono reperibili le "Linee Guida generali" per la rendicontazione economica citate all'art. 16 dell'Avviso? Quando e con quali modalità verranno trasmesse ai soggetti partecipanti?



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

In conformità a quanto stabilito dall'art. 16, le "Linee Guida generali" verranno trasmesse esclusivamente ai comuni beneficiari (assegnatari del contributo) a seguito dell'approvazione della graduatoria e dell'accettazione formale del finanziamento.

10. VALUTAZIONE E PUNTEGGI

10.1 I partenariati già formalizzati tramite Accordo (Allegato B) ricevono un punteggio maggiore rispetto a quelli presentati tramite Lettera di intenti (Allegato C)?

No. L'Art. 13 non prevede alcuna premialità o differenza di punteggio tra le due modalità. La Commissione valuta esclusivamente la qualità del modello organizzativo e la definizione dei ruoli, indipendentemente dal documento allegato in fase di candidatura.

10.2 Il coinvolgimento di altri comuni attribuisce un punteggio diverso rispetto al coinvolgimento di soggetti privati o cofinanziatori?

Il Criterio 3 di valutazione (Capacità di cooperazione) valorizza in modo specifico la capacità della proposta di attivare forme di cooperazione tra soggetti pubblici e il coinvolgimento di uno o più comuni nell'attuazione delle attività progettuali. Il punteggio è attribuito sulla base della complessiva capacità di sviluppare integrazione territoriale, sinergie tra i soggetti coinvolti e un efficace modello organizzativo e gestionale, secondo quanto previsto dalla griglia di valutazione dell'Avviso.

10.3 Atteso che il criterio valuta positivamente "il coinvolgimento di uno o più comuni nell'attuazione delle attività progettuali, anche in forma associata", si chiede se vi sia un riconoscimento o una pesatura differente del punteggio qualora la rete territoriale si configuri come Rete di Comuni e accordi con ETS o come ATS tra il Comune capofila e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel partenariato.

Il Criterio 3 di valutazione ("Capacità di cooperazione e integrazione territoriale") non prevede una diversa attribuzione del punteggio in relazione alla specifica forma giuridica o organizzativa attraverso cui viene costituita la rete territoriale (ad esempio rete di Comuni, ATS o altre forme di collaborazione).

La valutazione sarà effettuata sulla base della capacità della proposta di attivare forme efficaci di cooperazione tra i soggetti coinvolti, del livello di integrazione territoriale delle azioni progettuali, della chiarezza dei ruoli e dei meccanismi di coordinamento.

Il coinvolgimento di un GAL quale partner di progetto non comporta automaticamente il coinvolgimento, ai fini della valutazione, di tutti i Comuni o gli altri soggetti che ne fanno parte. Saranno considerati esclusivamente i soggetti effettivamente coinvolti nella proposta progettuale e con ruoli e attività definiti nell'ambito del progetto.

10.4 Atteso che all'art. 14 c. 1 tra i criteri di valutazione al punto 3 si trova capacità di cooperazione e integrazione territoriale in cui viene valutato tra gli altri il coinvolgimento di uno o più comuni nell'attuazione delle attività progettuali, anche in forma associata, si chiede se l'adesione di un comune ad una rete già costituita abbia una pesatura differente all'interno del sistema di valutazione e se tale forma associata sia sufficiente per dimostrare la capacità di cooperazione.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 dell'Avviso il Comune può presentare la candidatura anche in forma associata come rete di comuni, costituita o costituenda, individuando un Comune capofila. L'avviso non prevede pesature differenti in base alla forma di partecipazione utilizzata. I criteri di valutazione delle proposte applicati dalla Commissione sono esclusivamente quelli indicati riportati all'art. 14, comma 1. Pertanto, ai fini del Criterio 3 ("Capacità di cooperazione e integrazione territoriale"), rilevano non soltanto la presenza di una forma associativa, ma anche il livello di integrazione territoriale delle azioni progettuali, la definizione dei ruoli dei soggetti coinvolti e il modello organizzativo e gestionale della proposta.

10.5 Con riferimento all'art. 14, comma 1 e alla tabella dei criteri di valutazione si chiede se il cofinanziamento di soggetti partner risulti elemento di premialità nei criteri di valutazione.

I criteri di valutazione delle proposte sono quelli indicati all'art. 14 del presente Avviso.

10.6 In quale sezione del Portale Bandi deve essere caricata la delibera dell'organo competente richiesta dall'art. 10, comma 3, lett. c)?

Il caricamento di tale atto non è obbligatorio ai fini dell'invio della candidatura e il Portale Bandi non prevede una sezione specifica dedicata a questo documento

Qualora il Comune proponente desiderasse comunque allegare la delibera per completezza documentale, può caricarla nella sezione: "Copia di ogni eventuale richiesta di autorizzazione, parere, permesso o nulla osta comunque denominato previsto dalla normativa di settore [...] nel caso in cui la fattibilità del progetto sia condizionata dal rilascio di autorizzazioni o nulla osta delle autorità preposte" (Art. 10, comma 2, lett. f)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it